

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Il sottoscritto **Andrea Galli**, Consigliere Regionale di Forza Italia e Capogruppo di Forza Italia,

Premesso che le DGR 831/2017 e 68/2019 hanno stabilito, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 c. 2bis della L.R. 5/2013 *"Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate"*, che il 31 dicembre 2019 è il termine ultimo per la cessazione dell'esercizio di sale gioco e sale scommesse nonché dell'attività di raccolta delle scommesse nei relativi punti di raccolta (cd. corner) ubicati in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, da luoghi sensibili.

Evidenziato che

- per la suddetta disposizione di legge regionale sono da considerarsi luoghi sensibili gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori oltre agli altri luoghi sensibili che i comuni possono individuare ai sensi del c. 2quater dello stesso art. 6 della L.R. 5/2013;
- la delocalizzazione delle suddette attività a distanze superiori a 500 metri, si è rivelata attuabile solo in un ristrettissimo numero di casi, non solo per i costi comunque molto elevati dell'operazione, ma anche e soprattutto perché l'ampia varietà di luoghi sensibili indicati e le disposizioni legislative e normative di vario ordine e grado riguardanti la programmazione territoriale, urbanistica e commerciale non consente quasi mai di individuare locali idonei a rispettare tale distanza.

Osservato che,

- in conseguenza di tale disposizione interdittiva, dal 1° gennaio 2020 verrà a cessare oltre il 90 % della rete del gioco legale sul territorio regionale comportando la chiusura di quasi tutte le sale gioco e sale scommesse che hanno tali attività come unica fonte di reddito e la significativa riduzione dei margini di reddito della quasi totalità di quelle attività commerciali che esercitano le attività di corner;
- si sono già verificate difficoltà applicative della normativa regionale in quanto diversi comuni non hanno ancora ultimato le mappature dei luoghi sensibili e conseguentemente non ancora notificato le diffide alle attività al di fuori delle distanze minime e inoltre non vi sarebbe nemmeno stata uniformità riguardo alle rilevazioni ed ai calcoli delle distanze minime.

Sottolineato che la cessazione/riduzione di tali attività di gioco legale avrà con ogni probabilità le seguenti negative ricadute:

- perdita di circa 8000 posti di lavoro in Emilia-Romagna;
- spostamento della gran parte dell'attività di gioco dalla rete legale fissa regolata dalle concessioni statali, a quella illegale gestita per lo più dalla criminalità organizzata ed a quella telematica online ad accesso praticamente incontrollato da parte di minori e ludopatici.

Considerato che, pur ritenendo che non si deve indietreggiare rispetto al fondamentale e prioritario impegno assunto da questa istituzione regionale di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo,

la suddetta misura interdittiva, allo stato attuale, rischia di comportare i suddetti effetti collaterali molto negativi, non raggiungendo nemmeno il concreto obiettivo di aiutare gli affetti da ludopatia.

Ricordato che altre Regioni hanno provveduto a rinviare il termine ultimo per la cessazione di tali attività o al 31.12.2020 oppure sino all'entrata in vigore di una legge nazionale organica in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo che dovrebbe essere approvata, comunque e dietro sollecitazione delle stesse Regioni, entro il 2020.

Interroga la Giunta regionale per sapere

Se è consapevole delle gravi criticità che comporterà la cessazione, al termine perentorio del 31.12.2019, della gran parte delle attività rientranti nella rete del gioco legale sul territorio regionale nonché delle difficoltà applicative della normativa regionale da parte dei comuni ed è disponibile a disporre un rinvio dello stesso termine al 31.12.2020 oppure alla data di entrata in vigore di una legge nazionale organica in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo.

Andrea Galli